

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, n. 30 provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

- 1) Det Pres 188/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ANDEMBRY;
- 2) Det Pres 189/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APACROSS;
- 3) Det Pres 190/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale» del medicinale AYVAKYT;
- 4) Det Pres 191/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BOMYNTRA;
- 5) Det Pres 192/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CONEXXENCE;
- 6) Det Pres 193/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DALBAVANCINA ZENTIVA;
- 7) Det Pres 194/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DENBRAYCE;
- 8) Det Pres 195/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EIYZEY;
- 9) Det Pres 196/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ELTROMBOPAG GLENMARK;
- 10) Det Pres 197/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EMTRICITABINA/RILPIVIRINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDE VIATRIS;
- 11) Det Pres 198/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione e Rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ENSTILAR;
- 12) Det Pres 199/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FULCIN;
- 13) Det Pres 200/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GIVLAARI;
- 14) Det Pres 201/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IDROQUARK;
- 15) Det Pres 202/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IVERMECTINA GIULIANI;
- 16) Det Pres 203/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali, classificazione e rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale JIVI;

17) Det Pres 204/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali, classificazione e rinegoziazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale KISQALI;

18) Det Pres 205/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LYVDELZI;

19) Det Pres 206/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale mRSVIA;

20) Det Pres 207/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OPDIVO;

21) Det Pres 208/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OXCIVA;

22) Det Pres 209/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PACLITAXEL ALBUMINA DR. REDDY'S;

23) Det Pres 210/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALBRAN;

24) Det Pres 211/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALIPERIDONE SANDOZ GMBH;

25) Det Pres 212/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALIPERIDONE ZENTIVA;

26) Det Pres 213/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALYNZIQ;

27) Det Pres 214/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale POMALIDOMIDE EVER PHARMA;

28) Det Pres 215/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale QUARK;

29) Det Pres 216/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SUGAMMADEX S.A.L.F.;

30) Det Pres 217/2026 del 24 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VIPRANOP.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A01151

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, quattro provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 233-2026 del 27 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OMLYCLO;

2) DET PRES 234-2026 del 27 febbraio 2026, avente ad oggetto «Istituzione piano terapeutico per la prescrizione di omalizumab nel trattamento dell'orticaria cronica spontanea (CSU)»;



3) DET PRES 235-2026 del 27 febbraio 2026, avente ad oggetto «Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di dupilumab, omalizumab e mepolizumab nel trattamento della rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP)»;

4) DET PRES 232-2026 del 19 novembre 2025, avente ad oggetto «Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di omalizumab nel trattamento dell'asma».

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A01208

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato

Il giorno 24 febbraio 2026 alle ore 10,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter legge n. 240/2010 di cui all'art. 178, comma 1, lettera e) del CCNL 18 gennaio 2024.

Per l'A.Ra.N. il Presidente cons. Antonio Naddeo - firmato.

Per le:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
CISL FSUR (firmato)	CISL (firmato)
FLC CIGL (firmato)	CGIL (firmato)
FED. UIL SCUOLA RUA (firmato)	UIL (firmato)
SNALS CONFESAL (firmato)	CONFESAL (firmato)
FED. GILDA UNAMS (firmato)	CGS (firmato)
ANIEF (firmato)	CISAL (firmato)

ALLEGATO

CONTRATTO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE
PER I TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO
EX ART. 24-TER LEGGE N. 240/2010
(ART. 178, COMMA 1, LETTERA E DEL CCNL 18 GENNAIO 2024)

Sommario

Art. 1 Oggetto, campo di applicazione, effetti
Art. 2 Tecnologo a tempo indeterminato
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Struttura della retribuzione
Art. 5 Premi correlati alla *performance*
Art. 6 Posizioni stipendiali all'interno del profilo

Art. 7 Clausola di salvaguardia Allegato A Tecnologo

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto è sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano esclusivamente al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 assunto dagli enti di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021. Conseguentemente, con il termine «tecnologo» ci si riferisce esclusivamente al personale «con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato» di cui all'art. 24-ter della legge n. 240/2010.

3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

5. I riferimenti all'«art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79» sono indicati come «art. 24-ter legge n. 240/2010».

Art. 2.

Tecnologo a tempo indeterminato

1. Nell'ambito del personale di ruolo non dirigenziale delle Università, in applicazione dell'art. 24-ter della legge n. 240/2010, è istituito il profilo di tecnologo.

2. I contenuti professionali ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nel profilo di tecnologo sono indicati nell'Allegato A.

3. Al tecnologo si applica il trattamento giuridico del personale del comparto Istruzione e Ricerca, settore Università, con le precisazioni di cui al presente contratto. Il trattamento economico è interamente disciplinato dal presente contratto.

Art. 3.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore settimanali ed è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.

2. L'articolazione e la distribuzione dell'orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, in coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività del tecnologo:

a) autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell'attività tecnologica o dei progetti affidati, alle eventuali esigenze della struttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo;

b) l'orario di lavoro di cui al comma 1 è rilevato come media del quadrimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate con quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo quadrimestre; le eventuali ore in eccesso sono fruiti nella forma di riposi compensativi, entro un limite annuale di 158 ore entro il termine massimo di quattro mesi dell'anno successivo a quello di maturazione; i predetti riposi possono essere fruiti anche nella forma di assenze compensative giornaliere;

